

DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA

MISURATORI FISCALI E BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE

1. Normativa e istruzioni ministeriali

Nell'ambito della revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli disposta dalla legge-delega n. 288 del 3/8/1998, l'art. 74 quater del dpr 633/72 e l'art. 6 del dpr 640/72 - introdotti dal dlgs 60/1999 - hanno stabilito l'attivazione nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti di un nuovo sistema per la certificazione dei corrispettivi mediante apparecchi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate speciali.

La normativa di attuazione di queste disposizioni è costituita dal decreto del Ministero delle Finanze del 13/7/2000, dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/2001 e del 22/10/2002; quest'ultimo stabilisce in particolare la procedura per l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione dei sistemi e per il riconoscimento di idoneità degli stessi.

Fase transitoria

La L. 289/2002 (legge finanziaria per l'anno 2003) - art. 94, comma 5 - ha disposto che il nuovo sistema debba essere funzionante dal 1° luglio 2003.

Tale termine è stato successivamente confermato dal provvedimento prot. 2003/89764 del 9/6/2003 (G.U. n. 139 del 18/6/03) dell'Agenzia delle Entrate; con lo stesso provvedimento tuttavia, l'Autorità finanziaria, conscia delle difficoltà operative che le società produttrici di apparecchiature hanno nell'installare in tempi brevi migliaia di sistemi, ha permesso che il processo di adeguamento possa essere concluso in tempi più ampi e comunque non oltre il prossimo 31/10/2003.

Pertanto, coloro che entro il 30/6/2003 non si sono dotati di un sistema di biglietteria conforme alle norme vigenti possono continuare fino al 31/10/2003 a certificare i corrispettivi ai sensi della disciplina transitoria ex art. 11, dpr 544/99 (utilizzo dei biglietti recanti il contrassegno SIAE o dei previsti titoli alternativi).

In questo periodo possono verificarsi le seguenti situazioni.

- a. **Soggetti che utilizzano biglietterie manuali ovvero che operano con sistemi autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del dpr 640/72 ovvero che già si avvalgono di terzi dotati di sistemi automatizzati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo dpr (comma introdotto dall'art. 22 della L. 413/91). I riferimenti al dpr 640/72 si intendono al testo in vigore fino al 31/12/99**

Tali soggetti devono essere in possesso di una impegnativa (contratto, prenotazione o dichiarazione di intenti), controfirmata da un produttore la cui apparecchiatura è stata dichiarata idonea dall'Agenzia delle Entrate, che evidenzia la volontà di dotarsi di un sistema di biglietteria.

I soggetti medesimi devono altresì essere disporre di una dichiarazione rilasciata dal produttore di cui sopra, attestante l'impossibilità di installare entro il 30/6/2003 l'apparecchiatura commissionata e contenente l'impegno a farlo non oltre il 31/10/2003.

Per gli organizzatori che intendano avvalersi di un sistema conto terzi, la documentazione di cui sopra, in luogo del produttore, deve essere riferita ad un titolare di biglietteria in possesso di specifica autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla nuova normativa.

Dall'1/7/03 i titolari di sistemi che operano conto terzi possono acquisire ulteriore clientela fra gli organizzatori solo a condizione che abbiano attivato un sistema di emissione conforme al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/10/2002.

b. Soggetti che intendono avvalersi di un nuovo sistema di emissione

L'Agenzia delle Entrate non rilascia più autorizzazioni ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 6, comma 9, del dpr 640/72 (stesura in vigore fino al 31/12/99). Pertanto i soggetti che intendono gestire antecedentemente al 30/6/2003 in proprio l'attività di emissione tramite un nuovo sistema automatizzato devono dotarsi di una apparecchiatura ritenuta idonea (ex provvedimento Agenzia delle Entrate del 22/10/2002).

Circolari ministeriali

La materia è stata trattata dalle circolari del Ministero delle Finanze:

- n. 247/E del 29/12/1999, punti 6.6 e 6.7;
- n. 165/E del 7/9/2000, punti 5.1, 5.2 e 5.3;
- n. 224/E del 5/12/2000, punto 4.2 ;

dell'Agenzia delle Entrate:

- n. 34/E del 27/6/1003.

2. Soggetti interessati

Sono tenute a certificare i corrispettivi con le speciali apparecchiature:

- in via di principio, le imprese di spettacolo e/o di intrattenimento;
- le imprese non di spettacolo e/o di intrattenimento (es. ristoranti, bar, alberghi e simili) che organizzano tali attività con continuità od anche con cadenza periodica (es. prefestivi e festivi).

In linea di massima, per individuare questa seconda tipologia di organizzatori possono tornare utili le seguenti considerazioni:

- la circostanza che un organizzatore sia in possesso della licenza ex artt. 68 e 69, tulp e quindi, relativamente alle attività di intrattenimento, abbia presentato alla SIAE la dichiarazione di effettuazione di attività ex art. 19, dpr 640/72, induce a ritenere che

l'attività di spettacolo/intrattenimento venga svolta in modo non occasionale e che quindi richieda l'uso dei misuratori fiscali specifici;

- per altro verso, il fatto che l'organizzatore di spettacoli abbia presentato, ai sensi del dpr 633/72, art. 74 quater, comma 4, alla SIAE la comunicazione della manifestazione fa invece ritenere che l'attività svolta abbia natura occasionale e che quindi i corrispettivi possano essere certificati con il sistema in uso per l'attività primaria e non con i nuovi misuratori fiscali.

Pertanto, tale obbligo sussiste anche per le associazioni - tra cui quelle che hanno optato per il regime della L. 398/91 (con le eccezioni descritte nell'argomento successivo) - che organizzano non occasionalmente attività di spettacolo e/o di intrattenimento.

Soggetti che non sono obbligati ad installare i nuovi sistemi di emissione dei titoli

Non sono invece tenuti a munirsi delle suddette apparecchiature:

- le imprese non di spettacolo/intrattenimento che organizzano occasionalmente tali attività; in questo caso, la certificazione dei corrispettivi avviene a mezzo ricevuta fiscale o scontrino emesso dai normali registratori di cassa, ai sensi del dpr 696/1996; tale disposizione è prevista dall'art. 3 del dpr 544/99 per le attività di intrattenimento, ma si rende applicabile, per analogia, anche al settore dello spettacolo;
- i soggetti non esercenti impresa, ai quali non è richiesto, in radice, il rilascio di titoli fiscali. Tali soggetti se organizzano occasionalmente intrattenimenti debbono presentare alla SIAE, prima dell'evento, la dichiarazione di effettuazione di attività e, a manifestazione avvenuta, la dichiarazione degli incassi (art. 3, dpr 544/99);
- i soggetti che effettuano l'attività prevista dal dpr 633/72, tabella C, punto 6, secondo periodo. Trattasi della diffusione televisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. In questo caso, ai sensi dell'art. 7 del dpr 544/99 le emittenti televisive debbono certificare i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ex L. 249/76;
- le associazioni sportive dilettantistiche, per le quali è prevista una disciplina speciale applicabile a prescindere dall'opzione per il regime della L. 398/91. Il dpr 13/3/2002, n. 69, ha disposto, per quanto concerne gli ingressi alle manifestazioni sportive, modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi. Tra l'altro, viene data la possibilità di utilizzare ancora - in alternativa ai titoli emessi dagli speciali misuratori fiscali - biglietti e abbonamenti con il contrassegno SIAE. Permane invece l'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per certificare gli ingressi ad attività spettacolistiche non aventi natura sportiva e ad attività di intrattenimento. La movimentazione dei titoli con il contrassegno SIAE viene registrata nei modelli di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20/11/02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/11/02. Questa nuova disciplina è entrata in vigore il 27/1/03 (cioè il sessantesimo giorno dalla pubblicazione di tale ultimo provvedimento). Tuttavia, durante il periodo di proroga per l'attivazione dei misuratori fiscali, questi soggetti possono avvalersi delle disposizioni transitorie ex

art. 11, dpr 544/99 e quindi continuare a rilasciare biglietti SIAE o i previsti titoli alternativi, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili. Si sottolinea inoltre che l'art. 90, comma 1, della L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003) ha equiparato le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro alle associazioni sportive dilettantistiche;

- le associazioni Pro-Loce (anche quelle che non hanno optato per il regime ex L. 398/91). Infatti, l'art. 80, comma 37, della L. 289/2002 cit. ha esteso a tali organismi, per tutte le attività di spettacolo (sportive e non) e di intrattenimento, l'applicabilità della normativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche, appena richiamata;
- i soggetti ex L. 398/91 e le associazioni di promozione sociale quando organizzano intrattenimenti - non spettacoli - a favore dei propri soci (comma 3 bis - introdotto dalla L. 388/2000 - art. 6, dpr 640/72). In tal caso, questi soggetti sono esonerati in radice dal rilascio di titoli fiscali. L'art. 9, comma 19, L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) ha poi disposto che l'agevolazione si applica alle associazioni Pro-loce in ogni caso e quindi anche se non hanno optato per il regime della L. 398/91. Di fatto, quest'ultima disposizione risulta pressoché inapplicabile, poiché le Pro-loce non organizzano intrattenimenti riservati ai propri soci, ma destinati ad un pubblico generico;
- i titolari - esercenti dei locali o noleggiatori - di apparecchi da divertimento (dpr 696/96, art. 2, comma 1, lett. g);
- le imprese di spettacolo che operano in zone extraterritoriali (Livigno, Campione d'Italia, ex art. 7, dpr 633/72);
- gli organizzatori di intrattenimenti (art. 14 del dpr 640/72, art. 4 del dpr 544/99) e di spettacoli (art. 74 quater, comma 5, del dpr 633/72; art. 8 del dpr 544/99), che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a € 25.822,84 (pari a 50 milioni di lire). Questi soggetti possono certificare i corrispettivi anche mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, purché tali titoli vengano integrati con le indicazioni stabilite dall'art. 74 quater, comma 3, dpr 633/72 (natura dello spettacolo, data e ora dell'evento, tipologia, prezzo ed ogni altro elemento identificativo della manifestazione).

SPETTACOLO VIAGGIANTE

Questo genere di attività è così disciplinato:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. tt), dpr 696/1996, sono esonerati dall'obbligo di rilascio di scontrini e ricevute fiscali:
 1. le "piccole" e "medie" attrazioni viaggianti;
 2. i teatri viaggianti e i teatrini di burattini e di marionette;
 3. le attrazioni sub 1) e 2), installate nei parchi permanenti, solo se realizzano un volume d'affari annuale non superiore a € 25.822,84;
- per i titolari di "grandi attrazioni viaggianti", il sistema di certificazione dipende, come per i contribuenti minori in generale, dal requisito del volume d'affari sopra

descritto; se quest'ultimo sussiste, possono essere rilasciati i previsti titoli alternativi, in caso contrario vi è l'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali.

Titolare del sistema di emissione (provv. A.E. 23/7/01, punti 1.1.2 e 1.1.3 – provv. A.E. 22/10/02, punto 3.1)

La nuova disciplina ha introdotto la figura del titolare del sistema di emissione, che è il soggetto responsabile del funzionamento dell'apparecchiatura e della trasmissione dei dati alla SIAE. Tale figura può essere rivestita dall'organizzatore (soggetto d'imposta) - che in tal caso gestisce in proprio l'emissione dei titoli di accesso-, ma anche da un soggetto diverso.

Quest'ultima possibilità consente, ad esempio, ad un soggetto che organizza pochi spettacoli di grande impegno economico - che richiedono quindi una struttura imprenditoriale - di non munirsi dell'apparecchiatura, ma di utilizzare un sistema di emissione già esistente, ancorché gestito da altri. Analogamente può accadere per quelle imprese non di spettacolo e/o di intrattenimento che sono tenute, per la tipologia e la cadenza delle manifestazioni da loro organizzate, all'uso dei misuratori fiscali speciali. In ogni caso, anche le imprese di spettacolo e/o di intrattenimento possono avvalersi di un sistema di emissione gestito da terzi.

Il titolare del sistema che non sia anche organizzatore deve essere necessariamente un imprenditore. Potrebbe invece non esserlo l'organizzatore che gestisce direttamente il sistema. Infatti, il provvedimento 22/10/02 (punto 5.1.b) prevede anche questa possibilità nel disciplinare le modalità di rilascio della carta di attivazione. Tuttavia la combinata figura "titolare del sistema-organizzatore non esercente impresa" è soltanto un'astratta ipotesi, poiché questo tipo di organizzatore, non essendo un soggetto passivo IVA, non è tenuto al rilascio di titoli fiscali e ciò anche se la manifestazione, ovviamente occasionale, rientra nell'ambito dell'imposta sugli intrattenimenti.

Un sistema: può gestire la posizione di vari organizzatori; può ospitare più carte di attivazione; deve essere ubicato nel territorio nazionale, ma i suoi terminali possono essere installati anche in altro Stato.

3. Prestazioni da certificare

Le apparecchiature in questione debbono essere utilizzate, in via esclusiva, per determinate prestazioni offerte ai partecipanti.

Attività di intrattenimento (art. 2, dm 13/7/2000; art. 1 del dpr 544/99)

Trattasi delle prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti, previste dalla tariffa del dpr 640/72 - "ingressi" - e delle operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

La circ. 34/E del 27/6/03 dell'Agenzia delle Entrate - nel ribadire che la certificazione mediante i titoli di accesso riguarda i corrispettivi di tutte le prestazioni soggette ad imposta sugli intrattenimenti - ha precisato le fattispecie che, oltre alle somme pagate per l'ingresso, richiedono l'uso dei misuratori:

- a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

- b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte;
- c) i corrispettivi per gli abbonamenti;
- d) il prezzo dei diritti di prevendita.

Per quanto concerne l'aumento di prezzo, la predetta circolare chiarisce che viene certificato con il misuratore fiscale l'intero corrispettivo della consumazione o del servizio offerto al pubblico e non soltanto l'incremento di prezzo. Ciò in base all'ampia formulazione dell'art. 1, comma 3, dpr 544/99 che prende in considerazione anche le operazioni non soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

Ne deriva che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi facoltativi, la certificazione dei corrispettivi avviene a mezzo ricevuta fiscale o scontrino emesso dai normali registratori di cassa, ai sensi del dpr 696/1996.

Attività di spettacolo (art. 2, dm 13/7/2000; art. 7 del dpr 544/99)

Trattasi delle prestazioni spettacolistiche previste dalla tabella C del dpr 633/72) - "botteghino" – e delle prestazioni ad esse accessorie.

Per quanto concerne in particolare le prestazioni accessorie, si richiamano le istruzioni fornite dall'Amministrazione finanziaria in relazione alle attività di spettacolo.

Precisa la circolare 165/E del 7/9/2000 (paragrafo 4.3) del Ministero delle Finanze: "Le operazioni accessorie alle prestazioni relative alle attività di spettacolo, in forza del principio espresso dall'art. 12 del dpr n. 633 del 1972, sono assoggettate all'aliquota propria della prestazione spettacolistica principale. Allo scopo di individuare le operazioni accessorie va verificato il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale, tenuto conto anche del valore comparativo delle varie prestazioni".

L'art. 12 individua indicativamente alcune prestazioni - trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, fornitura di recipienti - che hanno la caratteristica di essere strettamente connaturate e talvolta inscindibili rispetto all'obbligazione principale. Altre fattispecie, come ad esempio il noleggio del materiale pubblicitario rispetto al noleggio del film, sono state evidenziate da varie risoluzioni ministeriali.

L'argomento è stato trattato anche nella risoluzione n. 88 del 12/6/2001 dell'Agenzia delle Entrate, la quale, nel ribadire il concetto della dipendenza funzionale dell'operazione accessoria rispetto a quella principale, sottolinea che "le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale" e, sulla base di tali principi, ritiene che "il servizio di guardaroba, la vendita dei cuscini e del programma dello spettacolo non possono essere considerate operazioni accessorie alla prestazione di spettacolo, non costituendo le stesse la necessaria integrazione e l'essenziale completamento della prestazione di spettacolo".

Il requisito che caratterizza una prestazione accessoria è dunque il rapporto di funzionalità necessaria con la prestazione principale. Ne deriva che anche la somministrazione di alimenti e bevande non può essere considerata una prestazione accessoria.

Per quanto riguarda la certificazione delle prestazioni non accessorie, il combinato disposto dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 7, comma 1, del dpr 544/99 stabilisce che "per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del dpr 696/1996, in quanto applicabile". In base a tale decreto - trattasi del regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi - i corrispettivi, nei casi in cui non vi è obbligo di fatturazione, possono essere documentati mediante rilascio della ricevuta fiscale (L. 249/1976) o dello scontrino fiscale (L. 18/1983), con l'osservanza delle relative discipline.

4. Tipologia di apparecchiature

Gli obblighi di certificazione debbono essere assolti mediante l'uso delle seguenti apparecchiature aventi le caratteristiche fissate dal dm del 13/7/2000 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/2001:

- a) misuratori fiscali speciali, che verranno generalmente utilizzati dalle strutture gestionali meno complesse;
- b) biglietterie automatizzate (comprese quelle già in servizio, purché rese idonee alle nuove modalità di certificazione), che troveranno collocazione nelle strutture più articolate.

Le caratteristiche dei due sistemi sono stabilite nell'allegato A del dm 13/7/2000. Essi debbono: operare tramite l'utilizzazione di una carta di attivazione; effettuare la registrazione dei dati su supporto immutabile; trasmettere i dati di riepilogo; prevedere funzioni di servizio.

Tra i due tipi di apparecchi si delinea la seguente differenza: mentre il misuratore fiscale registra il log delle transazioni su un supporto immutabile interno, la biglietteria automatizzata utilizza un supporto immutabile esterno (disco ottico, cd-rom o analoghi).

È prevista anche l'utilizzazione di biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale del Ministero delle Finanze. Tuttavia, i decreti di attuazione previsti dal provvedimento del 23/7/2001, punto 2.2, per disciplinare questa particolare tipologia di apparecchiature, non sono stati ancora emanati.

Infine, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dpr 640/72, il Ministero delle Finanze, con proprio decreto, può anche autorizzare l'uso di apparecchiature aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dai due decreti, qualora l'intrattenimento presenti caratteristiche tali da non richiedere la stretta osservanza delle nuove modalità di certificazione. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai gestori dei locali, cioè dagli organizzatori dell'intrattenimento.

5. Caratteristiche del sistema

Si illustrano le principali caratteristiche del sistema:

Titoli di accesso (art. 3, dm 13/7/2000 - punto 8, provv. A.E. 23/7/2001)

I titoli di accesso presentano - oltre alle medesime notizie previste dall'art. 12, commi 1 e 2, dm 23/3/83, per gli scontrini fiscali emessi dai normali registratori di cassa - le seguenti informazioni, di natura peculiare per le manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento:

- genere dell'attività svolta;
- data, ora, luogo e denominazione (od altro elemento identificativo) dell'evento;
- estremi (numero ed ordine di posto) e tipologia (intero, ridotto, gratuito) del titolo di accesso e prezzo praticato;
- importo incassato a titolo di prevendita;
- tipologia e quantità delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse e relativi corrispettivi;
- apposite diciture per evidenziare situazioni particolari (biglietto-abbonato, imposta preassolta, vendita da parte di terzi).

In via di principio, tali notizie debbono essere riportate su tutti i titoli di accesso emessi (ivi compresi gli abbonamenti e i titoli correlati ad una pluralità di prestazioni). Tuttavia può essere omessa la registrazione di quei dati che la particolare natura dell'evento o dell'abbonamento non consente di indicare.

I titoli possono essere considerati emessi anche se la stampa non avviene contestualmente al pagamento, purché vengano comunque registrati nel giornale di fondo. Il sistema deve rendere ovviamente imm modificabile la registrazione dell'avvenuta transazione (prov. A.E. 23/7/2001, punto 1.1.8).

ABBONAMENTI E TESSERE NOMINATIVE PERMANENTI (ABBONAMENTI GRATUITI)

Il sistema procede anche all'emissione dei titoli di abbonamento, sui quali deve essere indicata, oltre alle indicazioni sopra descritte, la dicitura "abbonamento" con il numero delle manifestazioni previste.

PLURALITÀ DI PRESTAZIONI

Quando il titolo di accesso dà diritto a più prestazioni, esso deve essere costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante deve riportare le indicazioni sopra descritte.

I commi 1 e 2, art. 12, dm 23/3/83 - sopra richiamati - dispongono quanto segue:

Comma 1

"Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:

- 1) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
- 2) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
- 3) dati contabili:
 - 3.1 corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche;
 - 3.2 eventuali subtotali;
 - 3.3 eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati;
 - 3.4 totale dovuto;
 - 3.5 per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi.

I dati contabili possono evidenziare anche le seguenti ulteriori indicazioni:

- 3.6 ammontare del versamento;
- 3.7 resto;
- 4) data, ora di emissione e numero progressivo;
- 5) logotipo fiscale, realizzato in conformità del modello di cui all'allegato B al presente decreto; numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative all'identificazione del produttore o importatore. "

Comma 2

“ Le indicazioni dello scontrino fiscale debbono essere riportate nell'ordine di cui al precedente comma con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) l'importo di cui alla voce 3.4 deve essere preceduto dalla dicitura "totale" con evidenzi azione grafica differenziata; tale dicitura non deve comparire su altre righe dello scontrino;

b) la voce 3.6 può essere articolata secondo le specifiche di versamento;

c) la voce 3.7 deve essere riportata se e' presente la voce 3.6, il relativo importo deve essere preceduto dalla dicitura "resto";

d) la data deve essere espressa in uno dei seguenti formati: GG/MM/AA oppure GG-MM-AA;

e) l'ora deve essere espressa nel formato 24 ore: hh-mm. ”

Riepilogo giornaliero (art. 4, dm 13/7/200 – punto 1.1.5, provv. A.E. 23/7/2001)

Gli apparecchi emettono un riepilogo giornaliero, che corrisponde allo scontrino di chiusura giornaliera dei normali registratori di cassa. Oltre agli elementi già indicati dall'art. 12, comma 3, dm 23/3/83, il riepilogo giornaliero deve recare le ulteriori notizie previste dall'art. 4, dm 13/7/2000 ed indicate separatamente per luogo ed evento:

- incassi giornalieri relativi ai titoli di accesso (emessi o annullati), con l'indicazione dell'imponibile, delle imposte e delle aliquote;
- incassi giornalieri a titolo di prevendita, con l'indicazione dell'imponibile, delle imposte e delle aliquote;
- incassi giornalieri a titolo di prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con l'indicazione dell'imponibile, delle imposte e delle aliquote;
- corrispettivi degli abbonamenti (emessi o annullati);
- ratei giornalieri relativi agli abbonamenti;
- numero dei titoli “interi”, “ridotti” e “gratuiti” emessi o annullati.

Pertanto, i dati del riepilogo giornaliero sono registrati secondo un criterio di cassa.

Per quanto concerne i titoli poi “annullati”, si sottolinea il fatto che tali titoli verranno indicati dapprima come “emessi” nel riepilogo del giorno in cui è avvenuto il rilascio e poi risulteranno “annullati” nel riepilogo del giorno in cui è avvenuto l'annullamento.

Il comma 3, art. 12, dm 23/3/83 - sopra richiamato - dispone quanto segue:

“ Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato:

- 1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio;
- 2) l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;
- 3) il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;
- 4) su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi;
- 5) il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

- 6) il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;
- 7) il numero degli scontrini non fiscali;
- 8) il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;
- 9) la data e l'ora di emissione;
- 10) il numero dei ripristini fiscali;
- 11) il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale;
- 12) distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta "dati non fiscali". "

⇒ **Riepilogo mensile** (art. 4, dm 13/7/2000 - punti 1.1.6 e 1.1.7, provv. A.E. 23/7/2001)

Gli apparecchi emettono anche:

- un documento riepilogativo mensile relativo ai titoli di accesso, contenente le medesime informazioni previste per il riepilogo giornaliero ma correlate a ciascun evento svolto nel mese ed all'organizzatore;
- un documento riepilogativo mensile relativo agli altri proventi (suddivisi per evento) non certificati dai titoli di accesso, conseguiti in occasione di ogni manifestazione svolta nel mese;
- un documento riepilogativo mensile relativo a tutti gli altri proventi conseguiti nel mese (non suddivisi per evento) dagli organizzatori che svolgono in modo prevalente attività di spettacolo e di intrattenimento (cd. "imprese di spettacolo e/o di intrattenimento").

⇒ **Log delle transazioni – giornale di fondo** (art. 4, dm 13/7/2000 - punti 1.1.4, 6 e 7 provv. A.E. 23/7/2001)

In via generale, il giornale di fondo è la copia contestuale ed automatica degli scontrini fiscali progressivamente emessi dai normali registratori di cassa.

Nell'ambito dei misuratori fiscali in esame, il "log delle transazioni" rappresenta il giornale di fondo. Pertanto esso contiene le transazioni effettuate, registra cioè - oltre alle informazioni previste dall'art. 12, comma 4, dm 23/3/83 - i dati, anche in forma sintetica, di ciascun titolo di accesso e di ciascuna prestazione fornita di tipo accessorio, complementare o comunque connesso. Consente quindi la verifica dettagliata di ciascuna operazione effettuata in qualsiasi giornata. Esso viene stampato o conservato in forma digitale su supporto immodificabile e resta a disposizione per la verifica da parte degli incaricati ispettivi, che possono realizzarne copia. I tempi di conservazione del supporto cartaceo o digitale sono di 24 mesi dalla data di emissione dell'ultimo titolo di accesso registrato in ordine di tempo.

Il comma 4, art. 12, dm 23/3/83 - sopra richiamato - dispone quanto segue:

“ Nel giornale di fondo debbono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui al n. 5) del primo comma [n. 5: *il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale della chiusura giornaliera ...*], nonché, all'atto della stampa di ciascuno scontrino, le indicazioni di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso comma [n. 3: *il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino*; n. 4: *su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce invenduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in*

parte non riscoss] e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno indicati nel precedente comma, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri. Vi deve inoltre risultare il contenuto degli scontrini emessi nella fase di apprendimento pratico dell'apparecchio di cui al punto 2.11 del decreto ministeriale 19 giugno 1984. ”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il giornale di fondo in forma digitale consiste in un insieme di registrazioni effettuate automaticamente, su supporto immodificabile, dai dispositivi installati presso i titolari.

⇒ **Sigillo fiscale** (art. 5, dm 13/7/2000 - punto 4, provv. A.E. 23/7/2001)

Il sigillo fiscale consiste in un codice generato dalla carta di attivazione e viene riportato su ciascun titolo di accesso emesso dal sistema e sul log delle transazioni (giornale di fondo).

Il controllo del sigillo fiscale consente di verificare la regolarità del titolo. Tale sigillo svolge le funzioni che, per gli scontrini fiscali e per il giornale di fondo emessi dai normali registratori di cassa, ha il “logotipo fiscale” (ex art. 12, dm 23/12/83); esso ha valenza quindi di contrassegno fiscale ed è identificativo del modello dell'apparecchio misuratore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sigillo fiscale è costituito da uno specifico codice di controllo, generato da un algoritmo di sicurezza.

⇒ **Emissione del titolo di accesso** (art. 6, dm 13/7/2000 – punto 1.1.8, provv. A.E. 23/7/2001)

Il decreto del Ministero delle Finanze, nel ribadire quanto già previsto dal dpr 544/99 (art. 1, comma 3 e art. 7, comma 1) e cioè che i titoli di accesso debbono essere emessi al momento del pagamento del corrispettivo, stabilisce altresì che l'emissione può avvenire anche anteriormente qualora venga effettuato il servizio di prevendita. In questo caso si procede alla stampa di un quantitativo di titoli da fornire a determinati punti per la successiva vendita. I titoli debbono recare la dicitura “emesso per la vendita da parte di” con i dati identificativi del soggetto che effettua la prevendita.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha poi definito il concetto di “emissione”.

Per emissione si intende *“l'operazione di definizione del titolo, ancorché non stampato, in ogni sua componente e di registrazione dello stesso nel giornale di fondo (log delle transazioni)”*.

Tale interpretazione del concetto di “emissione” - che non configura quindi necessariamente la stampa del titolo e la sua consegna all'acquirente - ha importanti riflessi soprattutto per il servizio di prevendita.

Nel caso della prevendita, pertanto:

- se la registrazione dell'avvenuta transazione è contestuale all'operazione di pagamento e non è cancellabile dal sistema stesso,
- se soltanto la stampa del supporto cartaceo viene differita, al più tardi, all'inizio dello spettacolo,

la previsione normativa secondo la quale i titoli di accesso debbono essere emessi nel momento del pagamento del corrispettivo, risulta pienamente osservata. Ciò in quanto la memorizzazione/contabilizzazione (non cancellabile) nel sistema dell'operazione di prevendita realizza di fatto la "emissione", sotto il profilo fiscale, del titolo.

⇒ **Annullamento del titolo di accesso** (art. 7, dm 13/7/2000)

E' prevista la possibilità di annullare il titolo emesso mediante un'apposita registrazione nel sistema dell'operazione di annullamento, indicando anche la causale, che deve essere adeguatamente documentata. Il titolo annullato deve essere conservato integro in tutte le sue parti.

L'annullamento deve essere effettuato:

- entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento; è il caso, ad esempio, dei titoli prestampati per la successiva vendita da parte di un soggetto terzo - ex art. 3, comma 1, lett. l), del medesimo decreto del Ministero delle Finanze 13/7/2000 - che vengono restituiti invenduti dopo l'evento; in tale circostanza, il titolare del sistema ha un certo tempo per procedere all'annullamento;
- immediatamente qualora il titolo sia stato emesso per errore e non ancora rilasciato (ad esempio, l'addetto alla cassa si accorge di aver erroneamente emesso il titolo per uno spettacolo diverso da quello voluto dall'acquirente, oppure quest'ultimo, dopo l'emissione del titolo, si accorge di non disporre della somma necessaria);
- entro i termini di versamento delle imposte, in caso di mancata effettuazione dell'evento. Ovviamente, l'annullamento può essere effettuato sempreché l'organizzatore abbia restituito il prezzo del titolo di accesso ed abbia acquisito il titolo nella sua integrità.

Per completezza, si aggiunge che l'art. 6, dpr 544/99 dispone per le attività di intrattenimento che:

- i tributi relativi alle somme non rimborsate sono versati entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento;
- in caso di rinvio della manifestazione (che deve essere comunque svolta entro i successivi novanta giorni), i titoli possono essere considerati validi dall'organizzatore anche per la nuova data; il versamento delle imposte avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.

La norma si rende applicabile, per analogia, anche per gli spettacoli.

Un ripetuto annullamento dei titoli può ovviamente suggerire una più frequente attività di vigilanza e controllo.

⇒ **Libretto fiscale** (art. 8, comma 1, dm 13/7/2000 – punto 11.2, provv. A.E. 22/10/2002)

I misuratori fiscali debbono essere dotati di un libretto fiscale contenente le indicazioni - modulate sulle specifiche previsioni della nuova disciplina - di cui all'art. 2 del dm 23/3/83:

- 1) ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome se persona fisica, domicilio e numero partita IVA del titolare del sistema;
- 2) denominazione commerciale dell'apparecchio;
- 3) numero di matricola ed estremi del provvedimento di approvazione del sistema;
- 4) numero seriale delle carte di attivazione associate al sistema;
- 5) numero delle pagine di cui è composto.

Il libretto – costituito da pagine progressivamente numerate - deve essere predisposto per consentire anche le annotazioni relative alle operazioni di installazione, assistenza o manutenzione dell'apparecchio.

Il libretto fiscale viene consegnato dalla SIAE contestualmente alla prima carta di attivazione.

⇒ **Mancato funzionamento del sistema** (art. 8, comma 2, dm 13/7/2000 - punti 11.5, 11.6 e 11.7, provv. A.E. 23/7/2001 - punto 16, provv. A.E. 22/10/2002)

Il titolare del sistema di emissione, in caso di mancato o irregolare funzionamento, deve:

- bloccare immediatamente l'apparecchio;
- effettuare una tempestiva richiesta di manutenzione;
- annotare sul libretto fiscale data e ora della richiesta di intervento.

Verificatosi tale inconveniente, l'organizzatore può emettere titoli di accesso manuali, registrando, sull'apposito modello rappresentato dall'allegato C.1 al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/2001, i titoli rilasciati con l'indicazione dell'orario di inizio e fine del disservizio. La registrazione deve essere effettuata non oltre il termine dell'evento. Il riepilogo dei titoli (quadro B) deve essere effettuato, per ciascuna loro tipologia, con le seguenti notizie: settore, capienza, prezzo, numero titoli emessi, numero titoli annullati, incasso lordo, incasso prevendita, imposta sugli intrattenimenti e relativo imponibile, IVA e relativo imponibile. L'organizzatore deve poi consegnare il prospetto all'Ufficio SIAE - che rilascia apposita ricevuta - territorialmente competente in relazione al luogo della manifestazione.

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI ACCESSO MANUALI

I titoli di accesso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno SIAE. Il titolo può essere utilizzato come certificazione fiscale anche di altre prestazioni, purché sia munito di un'ulteriore sezione per ogni diversa prestazione prevista.

I titoli debbono inoltre contenere le seguenti indicazioni: il numero di serie, la categoria di posto, i corrispettivi dell'ingresso e dell'eventuale prevendita (in modo prestampato od anche con indicazione manuale da apporre prima del rilascio), le diciture

“gratuito”, “ridotto” “biglietto abbonamento” nei casi rispettivamente di ingressi gratuiti, ridotti ed ingressi relativi ad abbonamenti a turno libero.

Le due sezioni sono separate al momento dell’ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall’organizzatore e l’altra dallo spettatore.

Nella sostanza, tali titoli presentano le medesime caratteristiche di quelli previsti per le associazioni sportive dilettantistiche ex dpr 69/2002.

⇒ **Carta di attivazione** (artt. 9 e 12, dm 13/7/2000 – punto 3, provv. A.E. 23/7/2001).

Il sistema è reso funzionante mediante l’installazione di una carta di attivazione (“smart-card”).

La carta consiste in una scheda a microprocessore prodotta dall’Agenzia delle Entrate e viene gestita dalla SIAE, che provvede a personalizzarla - mediante memorizzazione del codice fiscale o della partita IVA e della denominazione dell’utilizzatore, nonché della data di attivazione - ed a consegnarla agli interessati. La carta ha anche la funzione di generare il codice del sigillo fiscale.

In caso di cessione a terzi delle apparecchiature o di cessazione dell’attività, la carta di attivazione è rimossa e consegnata alla SIAE.

La procedura di rilascio della carta di attivazione viene trattata al successivo p. 6.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La carta di attivazione contiene a bordo il software per la generazione delle chiavi segrete necessarie per il calcolo dei codici di autenticazione - da utilizzare per la trasmissione dei dati - e l’algoritmo per la determinazione del sigillo fiscale.

#####

In base a quanto descritto, si evidenzia la correlazione tra le varie funzioni degli speciali misuratori fiscali con quelle dei normali registratori di cassa e con quelle del sistema transitorio.

Misuratori fiscali speciali	normali registratori di cassa	sistema transitorio
sigillo fiscale	logotipo fiscale	contrassegno erariale
documento riepilogativo giornaliero	scontrino di chiusura giornaliera	distinta d’incasso
documento riepilogativo mensile	-	
log delle transazioni	giornale di fondo	biglietto o abbonamento (e titoli alternativi: scontrini fiscali manuali, ricevute fiscali)
titolo di accesso	scontrino fiscale	

6. Rilascio della carta di attivazione

Ai sensi del punto 5 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23/7/2001, la SIAE distribuisce agli organizzatori la carta di attivazione ("smart-card") del sistema - prodotta dal Ministero delle Finanze e necessaria per la determinazione del sigillo fiscale e la trasmissione dei dati - da associare all'organizzatore. La lettura del codice che costituisce il sigillo fiscale consente di verificare la regolarità del titolo di accesso.

La SIAE comunica altresì all'Anagrafe tributaria il codice fiscale o la partita IVA, memorizzati sulla carta medesima.

La procedura di rilascio della carta di attivazione è descritta nell'apposita sezione di questo sito (percorso: home page > biglietterie automatizzate > carta di attivazione), alla quale si rinvia.

7. Trasmissione dati

⇒ **Soggetti** (punto 9, provv. A.E. 23/7/2001)

Tutti i titolari dei sistemi di emissione, anche se non organizzano gli eventi, sono tenuti a trasmettere alla SIAE i dati previsti.

⇒ **Oggetto** (punti 10 e 12, provv. A.E. 23/7/2001)

Costituiscono oggetto della trasmissione obbligatoria alla SIAE:

- i dati identificativi dell'evento e i dati dei riepiloghi giornalieri e, limitatamente ai titoli di accesso, quelli mensili.

E' invece facoltà di ciascun organizzatore trasmettere:

- i dati dei riepiloghi mensili relativi ai proventi non certificati dai titoli di accesso.

Inoltre, il decreto 23/7/2001 stabilisce, al punto finale "motivazioni", che:

- la trasmissione telematica o tramite supporto magnetico o cartaceo alla SIAE dei dati riguarda ogni genere di prestazione fornita dai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di spettacolo e/o di intrattenimento;
- per coloro che svolgono dette attività in modo non prevalente, la trasmissione riguarda soltanto i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio delle attività di spettacolo e/o di intrattenimento.

⇒ **Modalità** (punto 11, provv. A.E. 23/7/2001 – art. 10, dm 13/7/2000)

Il trasferimento dei dati alla SIAE avviene ordinariamente in via telematica da parte dei titolari del sistema di emissione. I dati affluiscono direttamente presso la Direzione Generale.

Tuttavia, tali soggetti, in caso di necessità, possono richiedere all'Ufficio SIAE che ha rilasciato la carta di attivazione - cioè a quello competente in relazione all'ubicazione dell'unità centrale del sistema - l'autorizzazione ad effettuare la trasmissione mediante supporti magnetici o cartacei. Questo materiale può essere trasmesso nei modi ritenuti più convenienti dall'interessato (a mano, con un corriere, a mezzo posta, in caso di supporto cartaceo anche via fax). Il predetto Ufficio SIAE, acquisiti i supporti magnetici o cartacei, rilascia apposita ricevuta.

Come supporto cartaceo vengono utilizzati i modelli di cui agli allegati C.1 e C.2 al decreto, oppure le stampe prodotte dal sistema purché conformi a tali modelli. La trasmissione dei prospetti viene effettuata dal titolare dell'apparecchiatura al predetto Ufficio SIAE.

In caso di mancato o irregolare funzionamento del sistema (ved. precedente punto 5), la trasmissione del prospetto/alleg. C1 - sul quale vengono registrati i titoli emessi manualmente - viene invece fatta direttamente dall'organizzatore all'Ufficio SIAE territorialmente competente in relazione al luogo di svolgimento della manifestazione. L'Ufficio rilascia apposita ricevuta.

⇒ **Firma digitale** (punto 13, provv. A.E. 23/7/2001)

Il documento informatico deve essere sottoscritto con la firma digitale.

L'art. 1, comma 1, lett. b), dpr n. 513 del 10/11/97 - recante criteri e modalità per la formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici - definisce la firma digitale come *“il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e l'altra privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”*.

Pertanto, la firma digitale sostituisce la sottoscrizione autografa ed utilizza il sistema della crittografia a chiavi asimmetriche a coppia:

- una chiave pubblica, conoscibile da chiunque e certificata da uno degli Enti incaricati;
- una chiave privata (segreta) conosciuta soltanto dal sottoscrittore del documento.

Ogni soggetto - mittente o destinatario - possiede quindi una coppia di chiavi distinta, una chiave pubblica ed una privata, che sono complementari e corrispondenti, nel senso che una chiave serve a criptare il testo e l'altra a decodificarlo.

L'Autorità che effettua la certificazione (C.A.) - ente pubblico o privato - rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati (art. 1, comma 1, lett. m, dpr 513/97 cit.).

Il documento informatico avente le caratteristiche previste dal dpr 513/97 soddisfa il requisito legale della forma scritta (art. 4, stesso dpr).

Funzioni del sistema**OPERAZIONE DI FIRMA DEL DOCUMENTO** (requisiti di autenticità ed integrità)

Il mittente (sottoscrittore) utilizza la sua chiave privata per apporre la propria firma digitale. Il destinatario, ricevuto in via telematica il documento, ne verifica la firma con la chiave pubblica del mittente, accertando in tal modo che il documento proviene effettivamente dal mittente e che il documento non è stato modificato dopo la firma digitale. Si è certi dell'autenticità e dell'integrità del testo in quanto la chiave privata è in possesso esclusivo del mittente.

OPERAZIONE DI CIFRATURA DEL DOCUMENTO (requisito di segretezza)

Se è necessario invece conferire segretezza al testo, il mittente cifra il testo con la chiave pubblica del destinatario, il quale, ricevuto il documento, lo decodifica con la sua chiave privata. In questo modo, soltanto il destinatario è in grado di leggere il documento, poiché soltanto lui è in possesso della chiave privata idonea.

OPERAZIONI DI FIRMA E DI CIFRATURA DEL DOCUMENTO (requisiti di autenticità, integrità e segretezza)

Se è infine necessario conferire contemporaneamente al documento i tre requisiti, occorre effettuare in modo combinato le due operazioni sopra descritte: il mittente appone la firma digitale con la sua chiave privata e cripta il documento con la chiave pubblica del destinatario; a sua volta quest'ultimo, ricevuto il documento, lo decodifica con la sua chiave privata e ne verifica la firma con la chiave pubblica del mittente.

⇒ Termini di trasmissione (punto 14, provv. A.E. 23/7/2001)

Il riepilogo giornaliero viene trasmesso entro il quinto giorno non festivo successivo a quello cui si riferisce; l'invio dei riepiloghi mensili è invece effettuato – come già precisato, in via obbligatoria per i titoli di accesso ed in via facoltativa per gli altri proventi - entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello cui si riferisce.

⇒ Disciplina transitoria (punto 16, provv. A.E. 23/7/2001)

Il punto 16 del decreto dell'Agenzia delle Entrate 23/7/2001 disciplina, per il periodo transitorio di entrata in vigore del decreto e cioè fino il 30 giugno 2003 - od anche fino al successivo 31 ottobre (ved. punto 1) - gli obblighi dei soggetti che sono tenuti a certificare i corrispettivi con le nuove apparecchiature.

Tali organizzatori devono a comunicare alla SIAE i corrispettivi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso ed in via facoltativa gli eventuali altri proventi conseguiti.

Il decreto conferma l'obbligo di compilare la distinta per chi utilizza i biglietti con contrassegno SIAE, mentre per coloro che certificano i corrispettivi dell'ingresso tramite scontrini manuali o prestampati a tagli fissi o ricevute fiscali (ai sensi dell'art.11 del dpr 544 del 30/12/1999) viene istituito il modello che rappresenta l'**allegato C.3** del decreto in

argomento; tale modello viene distribuito anche dalla SIAE con la denominazione **“Mod.19”**.

I documenti in questione - distinta d'incasso e mod. 19 - debbono essere trasmessi all'ufficio SIAE competente in relazione al luogo di spettacolo o di intrattenimento; i soggetti che hanno optato per il regime semplificato ex legge 398/91 inviano invece tali documenti all'ufficio SIAE competente in relazione alla sede dell'associazione.

A differenza di quanto avveniva in passato non è più prevista obbligatoriamente la consegna “brevi manu” dei modelli, che quindi possono essere trasmessi alla SIAE da parte del contribuente nei modi più vari (a mano, con un corriere, a mezzo posta, ecc.).

Fermo restando quanto sopra, in presenza di particolari esigenze organizzative, la SIAE potrà anche procedere al ritiro dei documenti presso il locale.

I termini di trasmissione dei dati sono fissati dal decreto :

- a) **Esercenti che utilizzano la distinta d'incasso:** entro il giorno 20 del mese per gli eventi relativi ai primi 15 giorni del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per gli eventi relativi alla seconda metà del mese trattato.
- b) **Esercenti che utilizzano il mod.19:** entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Nei casi in cui la trasmissione dei documenti avviene:

- a mano o tramite corriere, la data di ricezione è quella del giorno di consegna;
- a mezzo posta, va presa in considerazione la data di spedizione desumibile dal timbro postale.

Poiché dunque tale trasmissione dei dati rappresenta, nei limiti sopra descritti, un obbligo posto a carico dell'organizzatore, in caso di inadempimento sono applicabili le specifiche sanzioni.

Pertanto, il decreto in esame:

- non ha reso obbligatoria la fornitura dei dati relativi agli altri proventi, da parte di coloro che sono tenuti ad utilizzare tali sistemi di emissione;
- né ha trattato le modalità di fornitura dei dati relativi agli introiti derivanti dagli ingressi ed agli altri proventi, da parte dei soggetti ai quali non è richiesto l'uso delle suddette apparecchiature.

Tali fattispecie dovranno essere oggetto di un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, finquando non verrà ultimato l'intero quadro normativo, la SIAE, nell'espletamento degli incarichi ad essa conferiti dalla vigente convenzione con il Ministero delle Finanze - può richiedere - anche per iscritto - agli organizzatori interessati, sotto forma di invito e non in via autoritativa, di comunicare i dati in questione. L'eventuale rifiuto non costituisce ovviamente una violazione. Ovviamente, gli incaricati ispettivi della SIAE possono acquisire tali dati nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente intrattenimenti, pur non essendo tenuti a rilasciare titoli fiscali e quindi a munirsi degli speciali misuratori fiscali, hanno l'obbligo di presentare alla SIAE, entro il quinto giorno successivo alla manifestazione, un'apposita dichiarazione recante i propri elementi identificativi e l'indicazione degli incassi (art. 3, dpr 544/99). A tal fine, è utilizzabile il mod. 19.

La casistica descritta può essere così riassunta:

organizzatori	proventi ingressi	altri proventi	documento	termini
soggetti ai misuratori	uso di biglietti SIAE: obbligo di comunicare i dati	facoltà di comunicare i dati	distinta d'incasso	cadenza quindicinale
soggetti ai misuratori	uso di titoli alternativi: obbligo di comunicare i dati	facoltà di comunicare i dati	mod. 19	cadenza mensile
NON soggetti ai misuratori (*)	facoltà di comunicare i dati	facoltà di comunicare i dati	mod. 19	NON previsti

(*) Per i soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente intrattenimenti si rinvia a quanto appena detto.

8. Fase di passaggio dalla disciplina transitoria a quella a regime

L'Agenzia delle Entrate, con circ. 34/E del 27/6/2003, ha disposto che conservano la loro validità i titoli fiscali rilasciati ai sensi della disciplina transitoria ex art. 11, dpr 544/99, prima dell'attivazione dei misuratori fiscali per eventi programmati dopo tale attivazione.

#####

Come già precisato, l'art. 13 ("norma di rinvio") del dm 13/7/2000 e il punto 25.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/10/2002 prevedono che, per quanto non espressamente previsto, si rendono applicabili le disposizioni del dpr 633/72 e di quelle sullo scontrino fiscale (L. 26/1/1983, n. 18, dm 23/3/83 e successive modificazioni).